Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 6 luglio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

L'on. Einaudi ha ricevuto oggi alle ore 9,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Fernando Paz Castillo il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Presidente della Repubblica in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica degli Stati Uniti del Venezuela.

Roma, lì 26 giugno 1948

(3106)

L'on. Einaudi ha ricevuto oggi alle ore 10,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Alfonso Uribe Misas il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Presidente della Repubblica in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Colombia.

Roma, lì 26 giugno 1948

(3107)

L'on. Einaudi ha ricevuto oggi alle ore 11,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Jean Desy il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Presidente della Repubblica in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Canadà.

Roma, lì 26 giugno 1948

(3108)

L'on. Einaudi ha ricevuto oggi alle ore 12,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Mohammed Osman Amiri il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Presidente della Repubblica in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Afghanistan.

Roma, lì 26 giugno 1948

(3109)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 819.
Concessione a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza di una indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

A favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza è istituita una indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria nelle seguenti misure:

Generale di corpo d'armata comandante generale	L.	120
Generale di divisione	»	110
Generale di brigata e colonnello	»	100
Tenente colonnello e maggiore	»	90
Capitano	»	80
Tenente e sottotenente	»	70
Maresciallo dei tre gradi	»	60
Brigadiere	»	54
Sottobrigadiere	»	50
Appuntato	»	48
Finanziere	»	42

Art. 2.

L'indennità supplementare di cui al precedente articolo è dovuta nella misura di L. 30 giornaliere agli allievi finanzieri che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni d'istituto.

Art. 3.

L'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui al presente decreto è corrisposta per le effettive giornate di presenza in servizio, è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e non è dovuta ai militari che assolvono compiti non inerenti a funzioni d'istituto.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 820.

Proroga al 31 dicembre 1948 del nuovo sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, è prorogato fino al 31 dicembre 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 258. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 821.

Abolizione dei contributi annui fissi di abbonamento obbligatorio alle radioaudizioni circolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria ed il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

I contributi annui fissi di abbonamento obbligatorio alle radioaudizioni circolari, previsti dal regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207 e successive modifica-

zioni, a carico dei Comuni aventi più di 1000 abitanti, degli stabilimenti termali ed idroterapici, degli stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacustri con più di 50 cabine, dei kursaals e locali di ritrovo e di trattenimento, circoli, clubs ed associazioni, posti in località con popolazione superiore a 5000 abitanti, sono aboliti a datare dal 1° gennaio 1948.

Qualora fruiscano delle radioaudizioni circolari, i predetti Comuni, stabilimenti, kursaals, locali, circoli, clubs ed associazioni sono soggetti al pagamento del prescritto canone di abbonamento.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto, le quali entrano in vigore il 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — D'ARAGONA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 822.

Riduzione del diritto di licenza dovuto sulle navi acquistate all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Il diritto di licenza — di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334 e successivamente modificato — da corrispondere per le navi acquistate all'estero dallo Stato italiano o da privati è ridotto al 2 % del valore, semprechè la immatricolazione delle navi stesse, a termini dell'art. 146 del Codice della navigazione, sia effettuata entro il 31 agosto 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 823.

Aliquote degli ufficiali dell'Esercito da collocare nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Con effetto dal 7 dicembre 1946, le aliquote massime dei generali e degli ufficiali superiori delle varie armi, corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella riserva in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, fissate con l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, e successive modificazioni, sono sostituite e integrate come segue:

generali di corpo di armata	11
generali di divisione	49
generali di brigata	120
generali di brigata del corpo automobilistico	1
tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria	2
tenenti generali del servizio tecnico del genio	1
tenenti generali medici	1
maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	4
maggiori generali del servizio tecnico del genio	1
maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	3
generali di brigata riassunti in servizio quali mutilati ed invalidi di guerra	5

colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione) . . . 21
colonnelli di fanteria (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati ed invalidi di guerra) 574
colonnelli di cavalleria (sono compresi anche i colonnelli dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione, i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati ed invalidi di guerra nonchè i colonnelli del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria) . 33
colonnelli di artiglieria (sono compresi anche i colonnelli del servizio tecnico di artiglieria del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . 251
colonnelli del genio (sono compresi anche i colonnelli del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . . 89
colonnelli del corpo automobilistico (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione) 12
colonnelli medici 9
colonnelli commissari 23
colonnelli di amministrazione 11
colonnelli veterinari . . . 4
tenenti colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione) 30
tenenti colonnelli di fanteria (sono compresi anche i tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 1206
tenenti colonnelli di cavalleria (sono compresi anche i tenenti colonnelli dei centri di rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati ed invalidi di guerra nonchè i tenenti colonnelli del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria) . 95
tenenti colonnelli di artiglieria (sono compresi anche i tenenti colonnelli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 556
tenenti colonnelli del genio (sono compresi anche i tenenti colonnelli del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . . 202
tenenti colonnelli medici 130
tenenti colonnelli chimico-farmacisti . . . 16
tenenti colonnelli commissari 25
tenenti colonnelli di amministrazione . . . 60
tenenti colonnelli veterinari 12
maggiori dei carabinieri (sono compresi anche i maggiori del ruolo mobilitazione) . . . 60
maggiori di fanteria (sono compresi anche i maggiori del ruolo mobilitazione del servizio geografico e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 569
maggiori di cavalleria (sono compresi anche i maggiori dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione, i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra nonchè i maggiori del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria) . 56
maggiori di artiglieria (sono compresi anche i maggiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . . . 238
maggiori del genio (sono compresi anche i maggiori del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . . . 117
maggiori medici 83
maggiori chimico-farmacisti 14
maggiori commissari 43
maggiori di sussistenza 8
maggiori di amministrazione 178
maggiori veterinari 34

Art. 2.

Per la decorrenza dei collocamenti nella riserva disposti o da disporre in base alle aliquote di cui al precedente art. 1, resta fermo quanto stabilito nell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, quale risulta modificato dai decreti del Capo provvisorio dello Stato 25 febbraio 1947, n. 171 e 29 marzo 1947, n. 569.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 824.
Misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita nella seguente misura mensile lorda:

Gradi	Celibi	Ammogliati
Maggiore generale ispettore	L. 12.800	L. 17.100
Colonnelli	» 11.200	» 14.900
Tenenti colonnelli	» 10.100	» 13.400
Maggiori	» 9.300	» 12.400
Capitani	» 5.800	» 10.000
Tenenti e sottotenenti	» 5.300	» 9.250

Art. 2.

L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

Gradi	Celibi	Ammogliati
Marescialli di 1ª classe	L. 4.600	L. 8.050
Marescialli di 2ª classe	» 4.400	» 7.700
Marescialli di 3ª classe	» 4.300	» 7.500
Brigadieri	» 2.350	» 3.900
Vicebrigadieri	» 2.200	» 3.650

Per le guardie scelte di pubblica sicurezza, guardie di pubblica sicurezza ed allievi guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennità medesima è stabilita in L. 1200 nette mensili.

Art. 3.

Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza è ridotta:
di un quarto per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e di servizio.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennità speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario previste dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, non si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 825.
Variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:
« L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di un funzionario del Ministero dell'interno e di un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto, di tre persone designate dal Ministro per le finanze in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, di cinque persone designate dagli altri istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno, di due rappresentanti dei Comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza della categoria.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vice presidente ed un comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di tre membri da scegliersi uno tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze e due tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti partecipanti ».

Art. 2.

L'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno sette dei componenti il Consiglio stesso.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, quello del presidente determinerà la prevalenza.

Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, funzionari dell'Istituto ed esperti sugli argomenti all'ordine del giorno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 826.

Retribuzione degli insegnanti incaricati dell'Accademia d'arte drammatica e numero delle ore settimanali relative agli insegnamenti impartiti per incarico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Al personale insegnante incaricato presso l'Accademia d'arte drammatica di Roma, la cui retribuzione gravi direttamente sul bilancio dello Stato e che abbia almeno 15 ore settimanali di lezione, spetta un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale dovuto al personale insegnante di ruolo di grado 9°, gruppo *A*. Al detto personale competono altresì l'indennità di carovita, con le relative quote complementari, e qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 9° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.

Per l'incarico di « maestro accompagnatore al piano », nelle lezioni di danza, il trattamento economico è commisurato allo stipendio iniziale del grado 11° oltre all'indennità di carovita e alle quote complementari nonchè a qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 11° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.

Quando l'insegnante incaricato abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, il previsto trattamento economico è dovuto in proporzione.

Art. 2.

L'insegnamento impartito dagli insegnanti incaricati oltre le 15 ore settimanali, o da professori di ruolo, o da persone che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.

Art. 3.

Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

All'insegnante incaricato il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine della 1ª sessione d'esami, il predetto trattamento economico è dovuto anche nelle vacanze estive.

All'insegnante incaricato che abbia iniziato servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese.

Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento qualunque sia la durata di essa.

Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.

Ai membri aggregati delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso orario pari a 1/43 della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione, nonchè 1/43 dell'indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione ai sensi del precedente art. 1 per coloro che non fruiscono delle predette indennità di carovita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.

Art. 4.

Per gli incarichi di durata inferiore ad un mese nel corso dell'anno scolastico, il trattamento di cui ai precedenti articoli, è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.

Art. 5.

All'insegnante chiamato in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'Istituto è dovuta, oltre lo stipendio e la retribuzione in godimento, una retribuzione mensile pari ad 1/10 del solo stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il direttore supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, sempre che l'assenza del titolare superi i 15 giorni.

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1946-47 presso l'Accademia di arte drammatica di Roma agli incarichi ivi esistenti sono attribuite le seguenti ore di insegnamento:

trucco	ore 15
danza	» 8
educazione della voce	» 8
scherma	» 6
storia del teatro	» 3
storia del costume	» 2
scenotecnica	» 2
accompagnamento al pianoforte	» 8

Sarà in facoltà del Ministro per la pubblica istruzione variare l'orario dei predetti insegnamenti purchè il numero complessivo delle ore stabilite nel presente articolo non venga aumentato.

Art. 7.

La spesa per la retribuzione di tali incarichi graverà sul cap. 141 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto legislativo ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 18. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 827.

Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse di circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e per il bilancio;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione suppletiva, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale, per il periodo dal 1° dicembre 1947 e fino alla scadenza della precedente convenzione 10 marzo 1939, approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1673, è modificato l'art. 4 della convenzione suppletiva 28 febbraio 1945, allegata al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, concernente l'aggio stabilito a favore dell'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella — Del Vecchio — Einaudi

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 19. — Frasca

Convenzione suppletiva con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse unificate di circolazione *sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi* e della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.

Il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro per le finanze, dott. Giuseppe Pella e l'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Caracciolo, vista la convenzione approvata con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, modificata dalle convenzioni suppletive del 30 aprile 1941 approvata con legge 4 luglio 1941, n. 694, e del 28 febbraio 1945, approvata con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, a parziale modifica dell'art. 4 della convenzione 28 febbraio 1945, stabiliscono quanto segue:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° dicembre 1947 e fino alla scadenza della convenzione stipulata il 10 marzo 1939 ed approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1873, modificata con convenzione suppletiva del 30 aprile 1941 approvata con legge 4 luglio 1941, n. 694 e del 28 febbraio 1945 approvata con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, l'aggio di riscossione di cui all'art. 4 della convenzione 28 febbraio 1945 da corrispondere all'A.C.I. a titolo di compenso sull'ammontare delle tasse introitate è stabilito nella seguente misura:

sulle riscossioni annue fino a L. 900.000.000, aggio 8 %;

sulle riscossioni annue da L. 900.000.001 a lire 1.400.000.000, aggio 6 %;

sulle riscossioni annue superiori a L. 1.400.000.000, aggio 4 %.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale dell'A.C.I.

Art. 3.

La presente convenzione suppletiva, redatta in tre esemplari, fa parte integrante di quella del 28 febbraio 1945, la quale, salvo le particolari modificazioni all'art. 4, rimane per tutt'altro in vigore ed è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1948

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Commissario straordinario dell'A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948, n. 828.

Autorizzazione a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma » con incisione « 1948 » per le coniazioni da allestire durante l'anno in corso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la disposizione transitoria I della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, riflettente l'autorizzazione alla Zecca a fabbricare ed emettere nuove monete « Italma »;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 279;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rovescio delle monete che la Zecca, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, è autorizzata a fabbricare ed emettere, porterà in luogo di « 1947 », come stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 279, inciso « 1948 » per le coniazioni da allestire durante l'anno in corso dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 255. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1948, n. 829.

Facoltà concessa ai vettori di emigranti di istituire loro rappresentanti in comuni non capoluoghi di mandamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1503;

Tenuto conto che l'attuale sviluppo del movimento emigratorio rende necessario ed urgente, nell'interesse degli emigranti e dei servizi dell'emigrazione, un ulteriore aumento del numero dei rappresentanti dei vettori di emigranti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ai vettori di emigranti è consentita la facoltà di istituire un loro rappresentante in ciascuno dei comuni non capoluoghi di mandamento, indicati nell'unita tabella firmata dal Ministro per gli affari esteri, subordinatamente all'assenso del Ministero degli affari esteri Direzione generale dell'emigrazione, e indipendentemente dalla facoltà di istituire i rappresentanti di cui all'art. 2 del decreto 13 novembre 1947, n. 1503, citato nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1948

EINAUDI

SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 160. — FRASCA

Comuni non capoluoghi di mandamento nei quali i vettori di emigranti sono autorizzati ad istituire un loro rappresentante.

PROVINCIA DI AGRIGENTO

MANDAMENTO	COMUNE
Agrigento	Lampedusa e Linosa
Id.	Porto Empedocle
Id.	Raffadali
Aragona	Comitini
Id.	Sant'Angelo Muxaro
Bivona	Alessandria della Rocca
Id.	Cianciana
Casteltermini	San Biagio Platani
Cattolica Eraclea	Montallegro
Id.	Siculiana
Naro	Castrofilippo

Segue PROVINCIA DI AGRIGENTO

Mandamento	Comune
Racalmuto	Grotte
Ribera	Burgio
Santa Margherita di Belice	Montevago
Id.	Sambuca di Sicilia
Sciacca	Caltabellotta

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Mandamento	Comune
Acqui	Spigno Monferrato
Alessandria	Fresonara
Id.	Castellazzo Bormida
Casale Monferrato	Occimiano
Id.	Ponte Stura
Serravalle Libarna	Cabella Ligure
Id.	Gavi
Id.	Rocchetta Ligure
Tortona	Fabbrica Curone
Id.	Garbagna
Id.	San Sebastiano Curone
Id.	Sale
Id.	Villalvernia
Id.	Volpedo
Valenza	Bassignana
Vignale	Fubine
Id.	Conzano

PROVINCIA DI ANCONA

Mandamento	Comune
Ancona	Camerano
Id.	Numana
Iesi	Montecarotto
Osimo	Filottrano
Id.	Loreto
Id.	Castelfidardo
Senigallia	Ostra
Id.	Corinaldo

PROVINCIA DI AOSTA

Mandamento	Comune
Cuorgné	Castellamonte
Strambino Romano	San Giorgio Canavese
Id.	Vische

PROVINCIA DI L'AQUILA

Mandamento	Comune
Avezzano	Capistrello
Id.	Magliano de' Marsi
Barisciano	Calascio
Capestrano	Ofena
Castel di Sangro	Alfedena
Id.	Ateleta
Id.	Barrea
Id.	Pescocostanzo
Id.	Rivisondoli
Id.	Villetta Barrea
Civitella Roveto	Balsorano
Gioia dei Marsi	Opi
Id.	Pescasseroli
Pescina	Bisegna
Id.	Cocullo
Sulmona	Anversa degli Abruzzi
Id.	Campo di Giove
Id.	Introdacqua
Id.	Pacentro
Id.	Pettorano sul Gizio
Id.	Rocca Pia
Id.	Scanno
Trasacco	Collelongo
Id.	Villa Vallelonga

PROVINCIA DI AREZZO

Mandamento	Comune
Arezzo	Foiano della Chiana

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Mandamento	Comune
Amandola	Comunanza
Id.	Montemonaco
Ascoli Piceno	Acquasanta
Id.	Arquata del Tronto
Id.	Montegallo
Fermo	Montegranaro
Id.	Monte Sampietrangeli
Id.	Pedaso
Id.	Rapagnano
Montegiorgio	Falerone
Ripatransone	Massignano
Id.	Cupramarittima

PROVINCIA DI ASTI

Mandamento	Comune
Asti	Rocca d'Arazzo
Moncalvo	Mombello Monferrato
Id.	Cerrina
Nizza Monferrato	Mombaruzzo

PROVINCIA DI AVELLINO

Mandamento	Comune
Avellino	Altavilla Irpina
Id.	Atripalda
Id.	Baiano
Id.	Forino
Id.	Mercogliano
Id.	Montemiletto
Id.	Mugnano del Cardinale
Id.	Prata di Principato Ultra
Id.	Santo Stefano del Sole
Id.	Serino
Ariano Irpino	Greci
Id.	Montecalvo Irpino
Id.	Savignano di Puglia
Id.	Villanova del Battista
Id.	Zungoli
Calabritto	Teora
Calitri	Andretta
Id.	Sant'Andrea di Conza
Cervinara	Roccabascerana
Chiusano di San Domenico	Montemarano
Id.	Volturara Irpina
Castel Baronia	Trevico
Id.	Vallata
Frigento	Gesualdo
Grottaminarda	Bonito
Lacedonia	Aquilonia
Id.	Bisaccia
Id.	Monteverde
Mirabella Eclano	Fontanarosa
Id.	Taurasi
Montella	Bagnoli Irpino
Id.	Nusco
Montoro Superiore	Solofra
Sant'Angelo dei Lombardi	Guardia Lombardi
Id.	Lioni
Id.	Morra Irpina
Id.	Torella dei Lombardi

PROVINCIA DI BARI

Mandamento	Comune
Altamura	Santeramo in Colle
Bari	Mola di Bari
Bitonto	Giovinazzo
Id.	Palo del Colle
Casamassima	Adelfia
Id.	Sannicandro di Bari
Id.	Sammichele di Bari
Modugno	Grumo Appula
Monopoli	Polignano a Mare
Putignano	Alberobello
Id.	Castellana
Id.	Locorotondo

Segue PROVINCIA DI BARI

Mandamento	Comune
Putignano	Noci
Id.	Turi
Ruvo di Puglia	Terlizzi
Rutigliano	Capurso
Id.	Conversano

PROVINCIA DI BELLUNO

Mandamento	Comune
Belluno	Forno di Zoldo
Id.	Longarone
Feltre	Fonzaso
Pieve di Cadore	Auronzo

PROVINCIA DI BENEVENTO

Mandamento	Comune
Airola	Limatola
Id.	Sant'Agata dei Goti
Benevento	Arpaise
Id.	Ceppaloni
Id.	Fragneto l'Abate
Id.	Fragneto Monforte
Id.	Paduli
Id.	Pescolamazza
Id.	Pietralcina
Id.	San Leucio del Sannio
Id.	Sant'Arcangelo Trimonte
Cerreto Sannita	Cusano Mutri
Id.	Faicchio
Id.	Pietraroia
Id.	San Lorenzello
Colle Sannita	Castelpagano
Id.	Castelvetere in Val Fortore
Id.	Circello
Id.	Reino
Guardia Sanframondi	Amorosi
Id.	Casalduni
Id.	San Lupo
Id.	San Salvatore Telesino
Montesarchio	Apollosa
Id.	Pannarano
Morcone	Campolataro
Id.	Pontelandolfo
Id.	Santa Croce del Sannio
San Bartolomeo in Galdo	Baselice
Id.	Castelfranco in Miscano
Id.	Foiano di Val Fortore
Id.	Montefalcone di Val Fortore
San Giorgio del Sannio	Apice
Id.	Montefusco
Id.	San Nicola Manfredi
San Giorgio La Molara	Buonalbergo
Id.	Pago Veiano
Id.	Molinara
Id.	San Marco dei Cavoti
Solopaca	Melizzano

PROVINCIA DI BOLOGNA

Mandamento	Comune
Budrio	Medicina
Id.	Molinella

PROVINCIA DI BRINDISI

Mandamento	Comune
Fasano	Cisternino
San Vito dei Normanni	Carovigno

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Mandamento	Comune
Caltanissetta	Serradifalco
Mussomeli	Sutera
Santa Caterina Villarmosa	Resuttano
Sommatino	Delia
Villalba	Marianopoli

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Mandamento	Comune
Agnone	Pietrabbondante
Boiano	San Massimo
Id.	San Polo Matese
Campobasso	Baranello
Id.	Busso
Id.	Campodipietra
Id.	Cercemaggiore
Id.	Ripalimosano
Id.	San Giovanni in Galdo
Id.	San Giuliano del Sannio
Id.	Sepino
Id.	Toro
Id.	Vinchiaturo
Cantalupo nel Sannio	Castelpetroso
Id.	Macchia Godena
Capracotta	Sant'Angelo del Pesco
Carovilli	Civitanova del Sannio
Id.	San Pietro Avellana
Id.	Vasto Girardi
Casacalenda	Guardialfiera
Id.	Morrone del Sannio
Id.	Ripabottoni
Id.	Sant'Elia a Pianisi
Castel San Vincenzo	Colli al Volturno
Id.	Montenero Val Cocchiara
Id.	Pizzone
Id.	Scapoli
Castropignano	Fossalto
Civita Campomarano	Castelbottaccio
Id.	Castelmauro
Id.	Lucito
Id.	Lupara
Frosolone	Bagnoli del Trigno
Id.	Duronia
Guglionesi	Montecilfone
Larino	San Martino in Pensilis
Montagano	Castellino del Biferno
Id.	Limosano
Id.	Matrice
Id.	Monacilioni
Id.	Petrella Tifernina
Id.	San Biase
Id.	Sant'Angelo Limosano
Palata	Mafalda
Id.	Montenero di Bisaccia
Riccia	Gambatesa
Id.	Tufara
Termoli	Portocannone
Trivento	Montefalcone del Sannio

PROVINCIA DI CASERTA

Mandamento	Comune
Arienzo	Santa Maria a Vico
Capua	Bellona
Id.	Fornicola
Carinola	Mondragone
Mignano	Rocca d'Evandro
Piedimonte d'Alife	Ailano
Id.	Caiazzo
Id.	Piana di Caiazzo
Id.	Ravistanina
Id.	Sant'Angelo d'Alife
Id.	Valle Agricola
Pignataro Maggiore	Saparanise
Teano	Pietramelara
Roccamonfina	Tora e Piccilli

PROVINCIA DI CATANIA

Mandamento	Comune
Acireale	Aci Castello
Id.	Aci Sant'Antonio
Belpasso	Nicolosi
Bronte	Cesarò
Id.	Maletto
Caltagirone	San Michele di Ganzaria

Segue PROVINCIA DI CATANIA

MANDAMENTO	COMUNE
Giarre-Riposto	Calatabiano
Id.	Fiumefreddo di Sicilio
Id.	Sant'Alfio
Linguaglossa	Castiglione di Sicilia
Id.	Piedimonti Etneo
Rammacca	Raddusa
Vizzini	Licodia Eubea

PROVINCIA DI CATANZARO

MANDAMENTO	COMUNE
Arena	Dinami
Badolato	Guardavalle
Id.	Isca sull'Jonio
Borgia	Girifalco
Catanzaro	Soveria Simeri
Id.	Gimigliano
Chiaravalle Centrale	Petrizzi
Id.	Soverato
Id.	San Vito sull'Jonio
Id.	Torre di Ruggiero
Cirò	Crucoli
Id.	Melissa
Cropani	Cerva
Id.	Sersale
Davoli	Sant'Andrea Apostolo Jonio
Filadelfia	Polia
Gasperina	Centrache
Maida	Cortale
Id.	San Pietro a Maida
Mileto	Rombiolo
Id.	San Costantino Calabro
Nicastro	Feroleto Antico
Id.	Gizzeria
Id.	Pianapoli
Id.	San Biase
Nicotera	Joppolo
Id.	Imbadi
Nocera Tirinese	Conflenti
Id.	Martirano Lombardo
Id.	San Mango d'Aquino
Petilia Policastro	Cotronei
Id.	Petronà
Pizzo	Maierato
Id.	Monterosso Calabro
Savelli	Caccuri
Id.	Casino
Id.	Cerenzia
Id.	Pallagorio
Id.	Umbriatico
Serra San Bruno	Fabrizia
Id.	San Nicola di Crissa
Id.	Vallelonga
Soveria Mannelli	Carlopoli
Id.	Cicala
Id.	Decollatura
Id.	Serrastretta
Squillace	Palerniti
Strongoli	Casabona
Taverna	Albi
Id.	Magisano
Id.	Sellia
Id.	Zagarise
Tiriolo	Amato
Id.	Marcellinara
Id.	Miglierina
Tropea	Briatico
Id.	Parghelia
Id.	Spilinga
Vibo Valentia	Cessaniti

PROVINCIA DI CHIETI

MANDAMENTO	COMUNE
Atessa	Archi
Id.	Bomba
Id.	Casalanguida
Id.	Montazzoli
Id.	Paglieta

Segue PROVINCIA DI CHIETI

MANDAMENTO	COMUNE
Casalbordino	Pollutri
Id.	Scerni
Id.	Torino di Sangro
Casoli	Rocca Scalegna
Chieti	Fara Figliorum Petri
Castiglione Messer Marino	Castelguidone
Id.	Fraine
Id.	Roccaspinalveti
Id.	Schiavi di Abruzzo
Celenza sul Trigno	Carunchio
Id.	Palmoli
Francavilla a Mare	Ripa Teatina
Id.	Tollo
Id.	Vacri
Gissi	Furci
Id.	Guigli
Id.	San Buono
Guardiagrele	Pretoro
Lama dei Peligni	Fara San Martino
Id.	Palena
Lanciano	Castel Frentano
Id.	Fossacesia
Id.	Rocca San Giovanni
Id.	Sant'Eusanio del Sangro
Id.	San Vito Chietino
Orsogna	Ari
Torricella Peligna	Colledimacine
Vasto	Fresagrandinaria
Villa Santa Maria	Borrello
Id.	Colledimezzo
Id.	Gamberale
Id.	Pizzoferrato
Id.	Rosello

PROVINCIA DI COMO

MANDAMENTO	COMUNE
Bellano	Casargo
Como	Lomazzo
Id.	Lurate Caccivio
Menaggio	Domaso
Id.	Gravedona
Id.	Gera Lario

PROVINCIA DI COSENZA

MANDAMENTO	COMUNE
Amantea	Ajello Calabro
Id.	Cleto
Id.	Belmonte Calabro
Id.	Lago
Belvedere Marittimo	Bonifati
Id.	Diamante
Id.	Maierà
Campana	Bocchigliero
Cariati	Mandatoriccio
Id.	Pietrapaola
Cassano all'Jonio	Civita
Id.	Francavilla Marittima
Castrovillari	Morano Calabro
Cetraro	Acquappesa
Id.	Guardia Piemontese Terme
Cosenza	Carolei
Id.	Dipignano
Id.	Domanico
Id.	Luzzi
Id.	Marano Marchesato
Id.	Rende
Id.	Rose
Id.	San Fili
Id.	San Pietro in Guarano
Cropalati	Longobucco
Grimaldi	Malito
Lungro	Acquaformosa
Id.	Altomonte
Id.	Firmo
Montalto Uffugo	San Benedetto Ullano
Mormanno	Laino Bruzio
Id.	Papasidero

Segue PROVINCIA DI COSENZA

MANDAMENTO	COMUNE
Oriolo	Alessandria del Carretto
Id.	Canna
Id.	Montegiordano
Paola	Falconara Albanese
Id.	Fiumefreddo Bruzio
Id.	Fuscaldo
Id.	San Lucido
Rossano	Calapezzati
Id.	Paludi
Scalea	Aieta
Id.	Tortora
Scigliano	Bianchi
Id.	Panettieri
San Demetrio Corone	San Sofia d'Epiro
Id.	Vaccarizzo Albanese
San Marco Argentano	Cerzeto
Id.	Fagnano Castello
Id.	Malvito
Id.	Mongrassano
Id.	Roggiano Gravina
Id.	Santa Caterina Albanese
Id.	Torano Castello
San Sosti	San Donato di Ninea
Spezzano Albanese	Tarsia
Id.	Terranova di Sibari
Spezzano della Sila	Celico
Id.	Spezzano Piccolo
Trebisacce	Albidona
Id.	Amendolara
Id.	Cerchiara di Calabria
Id.	Plataci
Id.	Rocca Imperiale
Id.	San Lorenzo Bellizzi
Verbicaro	Orsomarso

PROVINCIA DI CUNEO

MANDAMENTO	COMUNE
Alba	Cortemilia
Id.	Bossolasco
Borgo San Dalmazzo	Limone Piemonte
Bra	Cherasco
Id.	La Morra
Id.	Sommariva del Bosco
Ceva	Bàgnasco
Id.	Garessio
Id.	Monesiglio
Id.	Murazzano
Id.	Ormea
Demonte	Vinadio
Saluzzo	Moretta
Id.	Paesana
Id.	Revello

PROVINCIA DI ENNA

MANDAMENTO	COMUNE
Barrafranca	Pietraperzia
Centuripe	Catenanuova
Enna	Calascibetta
Troina	Cerami
Agira	Cagliano Castelferrato

PROVINCIA DI FOGGIA

MANDAMENTO	COMUNE
Ascoli Satriano	Candela
Biccari	Alberona
Id.	Roseto Valfortore
Castelnuovo della Daunia	Casalvecchio di Puglia
Orsara di Puglia	Panni
Rodi Garganico	Cagnano Varano
Id.	Carpino
Id.	Ischitella
Trinatapoli	San Ferdinando di Puglia
Troia	Celle San Vito
Id.	Faeto
Vico del Gargano	Peschici
Volturara Appula	Celenza Valfortore
Id.	Volturino

PROVINCIA DI FORLI'

MANDAMENTO	COMUNE
Rimini	Cattolica
Id.	Morciano di Romagna
Id.	Sant'Arcangelo di Romagna

PROVINCIA DI FROSINONE

MANDAMENTO	COMUNE
Alatri	Guarcino
Alvito	San Donato Val di Comino
Arce	Roccasecca
Id.	Rocca d'Arce
Id.	San Giovanni Incarico
Cassino	Ausonia
Id.	Cervaro
Id.	Sant'Ambrogio sul Garigliano
Id.	Sant'Andrea
Id.	Sant'Apollinare
Id.	San Vittore del Lazio
Ceccano	Ceprano
Id.	Pratica
Id.	Vallecorsa
Ferentino	Morolo
Id.	Supino
Frosinone	Ripi
Pontecorvo	Esperia
Id.	Pastena
Id.	Pico
Sora	Arpino
Id.	Fontechiari
Id.	Isola del Liri

PROVINCIA DI GENOVA

MANDAMENTO	COMUNE
Chiavari	Cicagna
Id.	Borzonasca
Rapallo	Santa Margherita Ligure
Sestri Levante	Varese Ligure
Torriglia	Montebruno

PROVINCIA DI GROSSETO

MANDAMENTO	COMUNE
Orbetello	Isola del Giglio

PROVINCIA DI LA SPEZIA

MANDAMENTO	COMUNE
La Spezia	Brugnato
Id.	Follo
Id.	Borghetto di Vara

PROVINCIA DI LATINA

MANDAMENTO	COMUNE
Fondi	Itri
Gaeta	Formia
Minturno	Castelforte
Priverno	Sonnino
Segni	Carpineto Romano
Velletri	Valmontone
Latina	Cori

PROVINCIA DI LECCE

MANDAMENTO	COMUNE
Campi Salentina	Salice Salentino
Casarano	Ruffano
Lecce	Monteroni di Lecce
Id.	San Cesario di Lecce
Id.	Vernole
Maglie	Poggiardo
Nardò	Copertino

PROVINCIA DI LUCCA

MANDAMENTO	COMUNE
Castelnuovo Garfagnana	Barga

PROVINCIA DI MACERATA

Mandamento	Comune
Macerata	Corridonia
Id.	Mogliano
Id.	Montecassiano
Id.	Pollenza
Id.	Treja
Recanati	Montelupone
Id.	Porto Recanati
Id.	Potenza Picena
San Ginesio	Sarnano
Tolentino	Colmurano

PROVINCIA DI MANTOVA

Mandamento	Comune
Revere	Sermide

PROVINCIA DI MASSA

Mandamento	Comune
Pontremoli	Bagnone

PROVINCIA DI MATERA

Mandamento	Comune
Ferrandina	Salandra
Matera	Miglionico
Id.	Montescaglioso
Id.	Pomarico
Pisticci	Bernalda
Id.	Graco
Id.	Montelbano Jonico
San Mauro Forte	Accettura
Rotondella	Colobraro
Id.	Nova Siri
Id.	Tursi
Id.	Valsinni
Stigliano	Aliano
Id.	Gorgoglione
Tricarico	Grassano
Id.	Grottole

PROVINCIA DI MESSINA

Mandamento	Comune
Francavilla di Sicilia	Roccella Valdemone
Lipari	Leni (Isola di Salina)
Id.	Malfa (Isola di Alicudi)
Id.	Santa Marina Salina
Milazzo	San Pier Niceto
Mistretta	Capizzi
Id.	Castel di Lucio
Novara di Sicilia	Furnari
Patti	Gioiosa Marea
Rometta	Spadafora
Sant'Agata di Militello	Alcara li Fusi
Id.	San Marco d'Alunzio
Sant'Angelo di Brolo	Ficarra
Id.	Sinagra
Santa Teresa di Riva	Antillo
Id.	Forza d'Agrò
Santa Stefano di Camastra	Caronia
Id.	Motta d'Affermo
Id.	Pettineo
Id.	Tusa
Taormina	Giardini
Id.	Mongiuffi Melia

PROVINCIA DI MILANO

Mandamento	Comune
Abbiategrasso	Trezzano Rosa

PROVINCIA DI MODENA

Mandamento	Comune
Pavullo nel Frignano	Fanano
Vignola	Zocca

PROVINCIA DI NAPOLI

Mandamento	Comune
Afragola	Caivano
Frattamaggiore	Sant'Antimo
Gragnano	Agerola
Ischia	Barano d'Ischia
Id.	Forio
Marano di Napoli	Giugliano in Campania
Nola	Palma Campania
Sorrento	Meta
Id.	Massalubrense
Id.	Piano di Sorrento
Id.	Vico Equense
Id.	Sant'Agnello
Sant'Anastasia	Somma Vesuviana
Torre Annunziata	Boscotrecase

PROVINCIA DI NOVARA

Mandamento	Comune
Novara	Borgo Lavezzaro
Id.	Carpignano Sesia
Id.	Nibbiola
Verbania Pallanza	Vogogna

PROVINCIA DI NUORO

Mandamento	Comune
Ierzu	Ulassai

PROVINCIA DI PADOVA

Mandamento	Comune
Cittadella	San Martino di Lupari

PROVINCIA DI PALERMO

Mandamento	Comune
Alia	Roccapalumba
Id.	Valledolmo
Bagheria	Casteldaccia
Bisacquino	Chiusa Sclafani
Id.	Contessa Entellina
Id.	Giuliana
Caccamo	Sciara
Carini	Cinisi
Id.	Terrasini Favarotta
Castelbuono	Pollina
Collesano	Gratteri
Id.	Isnello
Corleone	Roccamena
Gangi	Geraci Siculo
Lercara Friddi	Castranuovo di Sicilia
Id.	Vicari
Mezzoiuso	Cefalà Diana
Montemaggiore Belsito	Caltavuturo
Partinico	Balestrate
Piana degli Albanesi	San Giuseppe Jato
Polizzi Generosa	Alimena
Id.	Bompietro
Id.	Petralia Sottana
Prizzi	Palazzo Adriano
Termini Imerese	Altavilla Milicia
Id.	Cerda

PROVINCIA DI PARMA

Mandamento	Comune
Borgo Val di Taro	Bedonia

PROVINCIA DI PAVIA

Mandamento	Comune
Mede	Mezzana Bigli
Mortara	Robbio
Id.	Zeme
Varzi	Romagnese
Id.	Zavattarello

PROVINCIA DI PERUGIA

MANDAMENTO	COMUNE
Città di Castello	Umbertide
Gubbio	Costacciaro

PROVINCIA DI PESARO

MANDAMENTO	COMUNE
Fano	Cartoceto
Id.	Mondolfo
Urbino	Sant'Angelo in Vado

PROVINCIA DI PESCARA

MANDAMENTO	COMUNE
Bisenti	Bascino
Id.	Cermignano
Caramanico	Salle
Id.	Sant'Eufemia a Maiella
Catignano	Alanno
Id.	Carpineto della Nora
Loreto Aprutino	Civitella Casanova
Pianella	Rosciano
San Valentino in Abruzzo Citeriore	Manoppello
Torre de' Passeri	Tocco da Casauria

PROVINCIA DI PISTOIA

MANDAMENTO	COMUNE
Pistoia	San Marcello Pistoiese

PROVINCIA DI POTENZA

MANDAMENTO	COMUNE
Acerenza	Cancellara
Id.	Oppido Lucano
Avigliano	Ruoti
Bella	San Fele
Brienza	Satriano di Lucania
Calvello	Abriola
Chiaromonte	Carbone
Id.	Francavilla in Sinni
Id.	San Severino Lucano
Id.	Senise
Laurenzana	Anzi
Id.	Corleto Perticara
Lagonegro	Latronico
Id.	Rivello
Maratea	Trecchina
Melfi	Barile
Muro Lucano	Castelgrande
Noepoli	Cersosimo
Id.	San Costantino Albanese
Id.	San Giorgio Lucano
Id.	Terranova di Pollino
Palazzo San Gervasio	Forenza
Potenza	Baragiano
Id.	Castel Mezzano
Id.	Picerno
Id.	Pietragalla
Id.	Pietrapertosa
Id.	Trevigno
Pescopagano	Rapone
Id.	Ruvo del Monte
Rotonda	Castelluccio Superiore
Id.	Castelluccio Inferiore
Id.	Viggianello
San Chirico Raparo	Castelsaraceno
Id.	San Martino d'Agri
Id.	Spinoso
Sant'Arcangelo	Castronuovo di S. Andrea
Id.	Gallicchio
Id.	Roccanova
Tolve	San Chirico Nuovo
Id.	Vaglio Lucanio
Venosa	Lavello
Id.	Maschito
Vietri di Potenza	Balvano
Viaggiano	Grumento Nuova
Id.	Moliterno
Id.	Montemurro

PROVINCIA DI RAGUSA

MANDAMENTO	COMUNE
Comiso	Santa Croce Camerina
Aspica	Pozzallo

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

MANDAMENTO	COMUNE
Ardore	Benestare
Id.	Bovalino
Id.	Plati
Bagnara Calabra	Scilla
Bianco	Casignana
Caulonia	Roccella Jonica
Cinquefrondi	Giffone
Id.	Polistena
Gioiosa Jonica	Grotteria
Id.	Mammola
Locri	Gerace Superiore
Oppido Mamertina	Santa Cristina d'Aspromonte
Id.	Varapodio
Palmi	Gioia Tauro
Id.	Melicuccà
Id.	Rosarno
Id.	Seminara
Sinopoli	Delianova
Staiti	Brancaleone
Id.	Palizzi
Stilo	Bivongi
Id.	Monasterace
Id.	Riace
Taurianova	Rizziconi
Id.	Terranova
Villa San Giovanni	Calanna
Id.	Santo Sefano in Aspromonte

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

MANDAMENTO	COMUNE
Reggio Emilia	Castelnuovo di Sotto

PROVINCIA DI ROMA

MANDAMENTO	COMUNE
Albano Laziale	Marino
Castelnuovo di Porto	Capena
Id.	Sacrofano
Civitavecchia	Tarquinia
Id.	Tolfa
Palestrina	Genazzano
Id.	San Vito Romano
Roma	Campagnano di Roma
Id.	Monterotondo

PROVINCIA DI ROVIGO

MANDAMENTO	COMUNE
Lendinara	Giacciano con Barucchella
Rovigo	Villadose

PROVINCIA DI SALERNO

MANDAMENTO	COMUNE
Amalfi	Maiori
Id.	Cositano
Buccino	Palomonte
Id.	San Gregorio Magno
Camerota	San Giovanni a Piro
Eboli	Campagna
Id.	Contursi
Gioi	Perito
Laurino	Piaggine
Id.	Sacco
Laviano	Colliano
Mercato San Severino	Bracigliano
Id.	Calvanico
Montecorvino Rovella	Acerno

Segue PROVINCIA DI SALERNO

MANDAMENTO	COMUNE
Montesano sulla Marcellana	Casalbuono
Nocera Inferiore	Angri
Id.	Castel San Giorgio
Id.	Pagani
Pisciotta	Centola
Id.	San Mauro La Bruca
Polla	Auletta
Id.	Caggiano
Id.	San Pietro al Tanagro
Rocca d'Aspide	Albanella
Salerno	Baronissi
Sala Consilina	Padula
Id.	Sanza
Id.	Sassano
Id.	Teggiano
Salerno	Vietri sul Mare
Sapri	Caselle in Pittari
Id.	Torraca
Id.	Vibonati
San Cirpiano Picentino	Giffoni Valle Piana
Sant'Angelo a Fasanella	Bellosguardo
Id.	Castelcivita
Id.	Ottati
Torchiara	Agropoli
Id.	Cicerale
Id.	Rutino
Vallo della Lucania	Casalvelino
Id.	Laurito
Id.	Pollica
Id.	Torre Orsaia

PROVINCIA DI SAVONA

MANDAMENTO	COMUNE
Albenga	Alassio
Cairo Montenotte	Murialdo
Finale Ligure	Calizzano
Varazze	Sassello

PROVINCIA DI SIRACUSA

MANDAMENTO	COMUNE
Augusta	Melilli
Ferla	Buccheri
Floridia	Canicattini Bagni
Lentini	Carlentini
Noto	Rosolini

PROVINCIA DI TARANTO

MANDAMENTO	COMUNE
Taranto	Castellaneta
Id.	Massafra
Id.	Mottola

PROVINCIA DI TERAMO

MANDAMENTO	COMUNE
Atri	Cellino Attanasio
Id.	Silvi
Giulianova	Mosciano Sant'Angelo
Id.	Tortoreto
Montorio al Vomano	Fano Adriano
Nereto	Sant'Omero
Notaresco	Roseto degli Abruzzi
Tossicia	Castelli
Id.	Isola del Gran Sasso d'Italia

PROVINCIA DI TORINO

MANDAMENTO	COMUNE
Cavour	Villafranca Sabauda

PROVINCIA DI TRAPANI

MANDAMENTO	COMUNE
Alcamo	Camporeale
Castelvetrano	Campobello di Mazzara
Partanna	Gibellina
Id.	Salaparuta
Id.	Santaninfa

PROVINCIA DI TREVISO

MANDAMENTO	COMUNE
Montebelluna	Valdobbiadene

PROVINCIA DI UDINE

MANDAMENTO	COMUNE
Ampezzo	Forni di Sopra
Pontebba	Tarvisio
Id.	Moggio Udinese
Pordenone	Aviano
Id.	Sacile

PROVINCIA DI VARESE

MANDAMENTO	COMUNE
Gallarate	Sommalombardo
Varese	Arcisate
Id.	Tradate

PROVINCIA DI VERCELLI

MANDAMENTO	COMUNE
Biella	Brusnengo
Id.	Masserano
Varallo	Borgosesia
Vercelli	Gattinara

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO	COMUNE
Arzignano	Altissimo
Bassano del Grappa	Marostica
Lonigo	Noventa Vicentina

PROVINCIA DI VITERBO

MANDAMENTO	COMUNE
Montefiascone	Bagnoregio
Id.	Bolsena
Ronciglione	Sutri
Viterbo	Soriano nel Cimino
Id.	Tuscania
Id.	Vetralla

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1948.

Costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 6 marzo 1948, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la proposta del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Sono chiamati a comporre il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni dalla data del presente decreto:

Nicola Di Guglielmo, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

dott. ing. Albino Antinori, ispettore generale delle telecomunicazioni;

dott. ing. Ernesto Lensi, reggente del servizio telegrafi;

dott. ing. Alberto Forno, direttore tecnico reggente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

dott. Cesare Albanese, direttore dell'Istituto superiore per le poste e le telecomunicazioni;

prof. ing. Algeri Marino, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

prof. Vittorio Gori, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

prof. ing. Ugo Bordoni, esperto docente nell'Università di Roma;

prof. Scipione Treves, esperto docente nell'Università di Bologna;

prof. Antonio Carrelli, esperto docente nell'Università di Napoli.

E' nominato segretario del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni il dott. Domenico Accorinti, ispettore nell'Amministrazione postale telegrafica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 12, foglio n. 349. — MANZELLA

(3110)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica del comune di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 8 marzo 1947, 5 ottobre 1947 e 12 dicembre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Perugia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati appartenenti alla manovalanza generica del comune di Città di Castello (Perugia) permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica del comune di Città di Castello (Perugia), di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dal decreto interministeriale 5 ottobre 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948.
Registro Lavoro e Previdenza n. 13, foglio n. 164.

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, del legno e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, del legno e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Sassari;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, del legno e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Sassari permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, del legno e dalla manovalanza generica dell'intera provincia di Sassari, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 23 gennaio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 160.

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 5 ottobre 1947 e 9 febbraio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Firenze;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Firenze sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 5 ottobre 1947 e 9 febbraio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Firenze, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbliga-

toria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 112.

(2885)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di San Giovanni Ilarione (Verona).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 4 aprile 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Verona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di San Giovanni Ilarione (Verona) sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 4 aprile 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di San Giovanni Ilarione (Verona) che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 114.

(2883)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1948.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali in rappresentanza del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, con il quale si provvede alla nomina del rag. Roberto Carlesimo quale membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 122325, con la quale il Ministero del tesoro comunica che il rag. Roberto Carlesimo ha declinato l'incarico e designa in sua sostituzione il ragioniere Vito Culcasi, capo divisione di ragioneria a riposo;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Vito Culcasi, capo divisione di ragioneria a riposo, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del rag. Roberto Carlesimo.

Roma, addì 5 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(3085)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.

Autorizzazione alla Società reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, ad esercitare le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le operazioni di capitalizzazione e l'approvazione delle relative tariffe e condizioni generali di polizza;

Visto lo statuto sociale;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le operazioni di capitalizzazione previste dall'art. 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e dal titolo 4° del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza e le seguenti tariffe presentate dalla predetta Società:

1) condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione;

2) tariffa per la capitalizzazione a premio annuo;

3) tariffa per la capitalizzazione a premio unico.

Roma, addì 25 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1948.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Orte (Viterbo) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Orte (Viterbo) e l'avv. Carlo Bertarelli fu Pietro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario anzidetta con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3005)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1948.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium, con sede sociale in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 21 marzo 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i possessori delle azioni della Società anonima italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium, con sede sociale in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. comm. Farri Francesco, presso l'ufficio della Società in Roma, via della Scrofa n. 64.

Nell'esecuzione del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Globo » e « Il Tempo » di Roma e « 24 ore » di Milano.

Roma, addì 17 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Gottardi Elvira avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 286 decisioni N. 81 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 7 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Gottardi Elvira di Riccardo, nata a Liutan il 13 luglio 1907, domiciliata elettivamente presso l'avv. Arturo Gottardi, via Gambero 19, Roma, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Gottardi Elvira contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 giugno 1948

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2920)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Asigliano (Vercelli)

I fondi siti nel comune di Asigliano (Vercelli), dell'estensione di ettari 310, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a *nord*: raccoglitore Bona da Asigliano fino alla ferrovia Vercelli-Casale e strada campestre tra la ferrovia anzidetta e la località Chiav;

ad *est*: strada privata Cascina Dossi fino alla località Chiav;

a *sud*: strada campestre Cascina Cantone - Cascina Dossi;

ad *ovest*: strada comunale Asigliano Pertengo fino alla Cascina Cantone.

(2988)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Tostine in comune di Novoli (Lecce)

Con decreto Ministeriale del 15 giugno 1948 è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Tostine in comune di Novoli (Lecce), deliberato dall'assemblea generale degli utenti tenutasi il 4 maggio 1947 nella sede del Consorzio stesso in Novoli.

(3076)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Borgo Val di Taro (Parma)

I fondi siti nel comune di Borgo Val di Taro (Parma), della estensione di ettari 680, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

ad *est*, sinistra del torrente Tarodine, da casa Mantelli fino alla Cavetta;

a *sud*, dalla Cavetta ai Fontanini - Mistà di Rovinaglia;

ad *ovest*, dai Fontanini lungo il rio Riccò al torrente Taro;

a *nord*, dal rio Riccò fino a S. Rocco - a destra del Taro - e da S. Rocco a casa Mantelli la derivazione d'acqua che alimenta i molini di S. Rocco.

(2986)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sommariva Bosco (Cuneo)

I fondi siti nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo), della estensione di ettari 312 circa, delimitati da confini sotto indicati, preclusi alla libera caccia con il decreto Ministeriale 10 agosto 1947, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 951-52.

Confini:

strada provinciale Torino-Savona; strada vicinale Montavecchia; strada vicinale Vrapetto; strada comunale Sommariva Bosco-Ceresole d'Alba; strada vicinale Malonga; strada vicinale Pelagallo; rio Ricchiardo; strada vicinale Bottarello.

(2987)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Alberto Soresi di Giuseppe, nato a Milano il 6 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3079)

Il dott. Salvatore Tripodi fu Vincenzo, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 1° ottobre 1912, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Catania nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(3080)

Annullamento di un certificato di iscrizione alla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia

L'Università di Perugia rilasciò in data 14 marzo 1946, al sig. Flavio De Luca di Luigi, un certificato di iscrizione al primo anno di quella Facoltà di medicina veterinaria.

Detto certificato non può avere alcun valore, poichè la iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata.

(3081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 giugno 1948 - N. 116

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,60
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	77,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,75
Id. 5 % 1936	92,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

PREFETTURA DI BOLZANO

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Wielander Emma fu Francesco, residente a Merano in via G. Verdi 11;

Veduto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, ed il decreto del Ministero della giustizia 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1926, n. 197, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge predetto;

Considerato che la domanda della signora Wielander è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo della Prefettura di Bolzano senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Wielander Emma fu Francesco e di Höllrigl Anna, nata in Ciardes il 6 luglio 1910, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Rossi.

Con il presente decreto viene ridotto il cognome nella forma italiana anche ai figli della predetta, Iolanda, Siglinda e Sonia Ida.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Merano, sarà notificato all'interessata a termini del n. VI comma 3° ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri IV e V delle istruzioni ministeriali citate nelle premesse.

Bolzano, addì 24 maggio 1948

Il prefetto: QUAINI

(3014)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di una componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1948, n. 20412.2/7161, col quale è stata cosituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo;

Visto il telegramma del Prefetto di Bergamo 5 giugno 1948, n. 24388, col quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Gerolama Dossi con l'ostetrica condotta Santina Molteni in qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Gerolama Dossi è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo l'ostetrica condotta Santina Molteni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 giugno 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3087)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a trenta posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova) gruppo B nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, circa il trasferimento del personale dell'Africa Italiana nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a pubblici concorsi e fa riserva di posti a favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 1946, n. 86054/12106/2.6.12/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per esami per allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova) gruppo *B*, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a trenta posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova) gruppo *B*, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci della deportazione tedesca o fascista o dell'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi e a quella del sesto dei posti prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso teorico pratico di preparazione di cui all'art. 34 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa l'elevazione di cinque anni, stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, in carta bollata da L. 24, legalizzato dal prefetto;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato in carta da bollo da L. 24 di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 60, e quello dei carichi penali pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune di difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1.60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato militare;

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dalla autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato, da applicarsi su carta bollata da L. 32, con firma da autenticarsi dal sindaco del comune o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6), 7) del citato art. 3, insieme con la copia del loro stato di servizio civile, rilasciato dai superiori gerarchici e debitamente legalizzato.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 20 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) elementi di pedagogia.

La prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre su nozioni generali di statistica, specialmente carceraria; legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile; geografia fisica e politica con particolare riguardo all'Italia, ed altresì sull'ordinamento dell'opera maternità ed infanzia.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati istitutori aggiunti in prova nel personale di educazione dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad istitutore aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alle sede ove vengono destinati, ed altresì il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1948
Registro n. 12, *foglio n.* 96

(3088)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno detto anno, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice nella sede della detta Corte d'appello;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta è costituita come segue:

Barbagallo dott. Lucio, presidente di sezione presso la Corte d'appello di Caltanissetta, presidente;

Pistone dott. Santo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta, componente;

Sinagra prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Catania, componente;

Terenzio avv. Luigi, del Foro di Caltanissetta, componente;

Russo avv. Martino Vittorio, del Foro di Caltanissetta, componente;

Amato dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente supplente;

Busuito dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte d'appello con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, componente supplente;

Puleo prof. Salvatore, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Fiandaca avv. Ferdinando, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;

Angilella avv. Giuseppe Silvio, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948
Registro Giustizia n. 12, *foglio n.* 204. — OLIVA

(3128)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.